



TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Savona

**PROTOCOLLO D'INTESA SUI FLUSSI INFORMATIVI PER LA TEMPESTIVA
EMERSIONE DELL'INSOLVENZA E PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI
REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

PREMESSA

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo “Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza” (CCII) approvato con D.Lvo 12 gennaio 2019, n. 14.

La riforma ha fra i suoi obiettivi principali la tempestiva emersione della crisi e la maggiore efficienza delle procedure concorsuali.

A tal fine il nuovo CCII ha attribuito al pubblico ministero il precipuo compito di agire per la rapida emersione della crisi; gli ha altresì assegnato ampio potere di intervento nei procedimenti per la regolazione della crisi e la procedura di insolvenza in modo da garantire il corretto svolgimento delle procedure di risoluzione della crisi.

In corrispondenza alla centralità dell’iniziativa del pubblico ministero la riforma prevede la tempestiva segnalazione a tale organo, da parte “*dell’autorità giudiziaria*”, dell’insolvenza rilevata “*nel corso di un procedimento*” (art. 38 c. 2).

Tenuto conto di tali obiettivi, lo scopo del presente protocollo è in primo luogo quello di prevedere un adeguato ed ordinato scambio di informazioni fra gli uffici per le finalità sopra rappresentate, anche attraverso l’utilizzo dei programmi ministeriali che consentono le comunicazioni mediante flussi informativi fra la cancelleria civile e delle procedure concorsuali e la segreteria del Pubblico Ministero.

Ulteriore finalità del protocollo è quella di consentire al pubblico ministero la partecipazione, scritta o in presenza, nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e della liquidazione giudiziale, mediante adeguato flusso informativo e programmata fissazione delle udienze.

Il protocollo intende inoltre regolare e le modalità di iniziativa del pubblico ministero, anche con riguardo al contenuto del ricorso.

E’ altresì chiaro ai redattori del presente protocollo che un esercizio efficace dell’azione penale da parte del PM possa avvenire soltanto sulla base di flussi informativi completi sia quantitativamente che qualitativamente provenienti dai curatori e dai commissari giudiziali nominati dal tribunale sotto la cui sorveglianza sono tenuti ad operare, anche nell’ottica delle iniziative in sede penale finalizzate alla tutela patrimoniale della massa dei creditori.

Il presente protocollo sostituisce il precedente, sottoscritto in data 11 giugno 2019, ed è redatto in conformità alle indicazioni della Circolare 22 luglio 2022 del CSM, avente ad oggetto “Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali” e tiene conto del contenuto del documento redatto

dalla Procura Generale della Cassazione del 12.12.22 sul ruolo del pubblico ministero nella crisi di impresa.

PARTE PRIMA

LA FASE PRODROMICA ALL'ACCERTAMENTO DELL'INSOLVENZA E LE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO

1. LA SEGNALEAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DELL'INSOLVENZA RILEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O PENALE (art. 38 c. 2 CCII)

A norma dell'**art. 38 c. 2 CCII** *“l'Autorità Giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero”*.

Fra i casi più frequenti nei quali può emergere tale situazione con necessità di comunicazione al pubblico ministero, si rilevano i seguenti:

a) Le segnalazioni del giudice del settore concorsuale

Nel corso di **procedimenti di cui all'art. 40 CCII** per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale promossi da parte privata il Tribunale, a norma dell'art. 38 c. 2 e 43 CCII, comunica al pubblico ministero la **rinuncia alla domanda** se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento alla complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa emergano elementi indicativi di una situazione di insolvenza.

Il Tribunale fallimentare informa altresì la Procura della Repubblica nei casi in cui, nel corso dell'istruttoria, emergano “gravi motivi” che, ai sensi dell'art. 346, comma 2 CCII, determinino i presupposti per l'avvio di un'indagine penale ancor prima che sia dichiarata la liquidazione giudiziale (ad es. condotte distrattive tali da far presumere che al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale e della nomina del curatore non saranno rinvenute utilità in quanto già disperse o distratte).

b) Le segnalazioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi

Nel caso di procedura esecutiva immobiliare promossa per un credito di rilevante valore (indicativamente superiore a € 100 mila per l'esecuzione immobiliare e a 50 mila per l'esecuzione mobiliare) o nel caso di una pluralità di procedure esecutive mobiliari (orientativamente almeno tre) nei confronti di società o imprenditori individuali i giudici dell'esecuzione segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi dell'art. 38 c. 2 allegando copia degli atti di pignoramento e, a loro discrezione, a ogni altro atto ritenuto utile.

c) Le segnalazioni del giudice del lavoro

Il giudice del lavoro trasmette la segnalazione ex art. 38 c. 2 in particolare nel caso di reiterato mancato pagamento di retribuzioni da parte dell'imprenditore collettivo o individuale nei confronti di molti dipendenti; nel caso di mancato pagamento del trattamento dei contributi previdenziali per importi rilevanti; in tutti i casi in cui emergano comunque indizi di un contesto caratterizzato da indici di condotte distrattive dell'azienda

d) Le segnalazioni del giudice della locazione

Nel caso di procedura per sfratto per morosità nei confronti di impresa commerciale il giudice della locazione trasmette la segnalazione al pubblico ministero ove il mancato pagamento dei canoni prosegua da oltre un anno e derivi da incapacità finanziaria dell'impresa

e) Le segnalazioni del giudice del procedimento monitorio

Nell'ambito degli altri giudizi civili sarà data particolare attenzione, ai fini che qui interessano, alle azioni monitorie per l'importo ovvero la loro numerosità a carico dello stesso debitore o quando la richiesta di provvisoria esecutività sia prospettata con riferimento al *periculum in mora*.

f) l'insolvenza nei procedimenti penali

Sono oggetto di segnalazione a norma dell'art. 38 c. 2 da parte del Tribunale, sezione penale, ovvero dei pubblici ministeri non addetti al gruppo specializzato nella materia, i seguenti:

a) procedimenti iscritti a seguito di denuncia dell'Agenzia delle Entrate per i reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter D.Lvo 74/00. Si tratta di procedimenti assegnati a magistrati del gruppo specializzato, i quali procedono pertanto autonomamente alla eventuale iniziativa ex art. 38 c. 1.

Tuttavia appare necessaria la segnalazione da parte del Tribunale ove successivamente all'esercizio dell'azione penale permanga l'inadempimento ovvero l'impresa non adempia sistematicamente ai meccanismi di rateizzazione pattuiti;

b) procedimenti iscritti a seguito di denuncia dell'INPS di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 2 c. 1 bis DL 463/83 nel caso di importi rilevanti e per omissioni reiterate;

c) procedimenti iscritti/condanne per i reati di cui all'art. 640, 646 cp nei confronti del legale rappresentante di un'impresa commerciale.

Si tratta di procedimenti assegnati a magistrati del gruppo specializzato, i quali procedono pertanto autonomamente alla eventuale iniziativa ex art. 38 c. 1. La segnalazione ex art. 38 c. 2 si impone in relazione alle successive evoluzioni dibattimentali dalle quali emergano circostanze sopravvenute (ulteriori episodi, chiusura della sede dell'impresa ecc.)

1.2. Forme e modalità della segnalazione

a) La comunicazione è trasmessa alla "*Procura della Repubblica, Gruppo III, Reati contro l'Economia*", utilizzando il modello prestampato allegato al presente protocollo, mediante mail all'indirizzo penale.procura.savona@giustizia.it.

b) La Procura della Repubblica iscrive un procedimento mod. 45 e comunica il numero RGNR e il nominativo del PM assegnatario alla cancelleria del tribunale all'indirizzo cancelleria.fallimentare.tribunale@giustizia.it;

c) la cancelleria civile concede la visibilità completa degli atti al pubblico ministero tramite piattaforma SIECIC/SICID senza necessità di specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale, che si intende concessa per tutti i procedimenti con la sottoscrizione del presente protocollo

d) nelle comunicazioni successive si darà sempre indicazione del numero RGNR assegnato al fascicolo e del numero UAC del procedimento civile

2. DOMANDE DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

2.1 Atti da trasmettere

A norma dell'art. 40 c. 3 CCII la cancelleria del tribunale procedure concorsuali trasmette al pubblico ministero, unitamente ai documenti allegati, tutti i ricorsi del debitore che determinino l'apertura di un procedimento unitario ai fini dell'intervento, ovvero:

a) ricorso per l'apertura di una liquidazione giudiziale;

b) ricorso per l'ammissione, anche con riserva, e l'omologazione di un concordato preventivo;

c) ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 57 ss CCII);

d) ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64 bis CCII)

2.2. Modalità di trasmissione

E' istituito presso la Procura della Repubblica il turno di assegnazione degli affari civili per le procedure concorsuali e liquidazioni giudiziarie fra i pubblici ministeri del gruppo specializzato. Il turno viene comunicato alla segreteria penale, affari civili, e alla cancelleria delle procedure concorsuali del tribunale in modo da agevolare avvisi e comunicazioni anche informali al pubblico ministero assegnatario (mail: nome.cognome@giustizia.it).

La cancelleria concorsuale trasmette gli atti sopra elencati esclusivamente tramite piattaforma SIECIC con il flag "visto".

L'ufficio affari civili, pervenuto l'atto, iscrive e assegna il fascicolo civile al PM del gruppo III designato secondo turnazione, comunicando l'assegnazione al pubblico ministero mediante mail.

La cancelleria concede la visibilità completa senza necessità di specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale, che si intende concessa per tutti i procedimenti con la sottoscrizione del presente protocollo.

Trattandosi di comunicazioni relative al procedimento civile non si iscrive alcun procedimento nei registri penali.

Il pubblico ministero esamina la proposta di concordato o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione aziendale valutando l'adeguatezza della relazione di attestazione e la coerenza con eventuali dati dell'impresa di cui dispone; appone il visto ovvero propone eventuali integrazioni; ove ne sussistono i presupposti, presenta la richiesta di liquidazione giudiziarie.

Il pubblico ministero è assegnatario della procedura e vi partecipa per tutte le fasi successive.

Il Procuratore della Repubblica predispone e comunica al tribunale il turno assegnazione degli affari fra i pubblici ministeri del gruppo specializzato, in modo da rendere più rapido lo scambio di avvisi e comunicazioni al pubblico ministero assegnatario (mail: nome.cognome@giustizia.it).

3. RICORSI E DECRETI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

3.1 Atti da trasmettere

Nell'ambito della procedura di **composizione negoziata** si prevede la trasmissione dei seguenti atti:

- a) il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari di cui all'art. 19 CCII e il ricorso per le autorizzazioni del Tribunale di cui all'art. 22 CCII al fine di consentire l'intervento del Pubblico Ministero nella procedura a norma degli artt. 12 e 38 CCII;
- b) la proposta di concordato semplificato all'esito della composizione negoziata, a norma dell'art. 25 sexies c. 2 CCII
- c) la revoca delle misure a norma dell'art. 19 c. 6 ove giudicate inidonee o a seguito di segnalazione dell'esperto a norma dell'art. 21 c. 4 e 5

3.2 Modalità di trasmissione

La cancelleria concorsuale trasmette il ricorso tramite piattaforma SIECIC con il flag "visto".

L'ufficio affari civili, pervenuto l'atto, assegna il fascicolo civile al PM del gruppo III designato secondo turnazione, comunicando l'assegnazione mediante mail al pubblico ministero.

La cancelleria concorsuale concede la visibilità completa senza necessità di specifica autorizzazione del Presidente del Tribunale, che si intende concessa per tutti i procedimenti con la sottoscrizione del presente protocollo.

Il pubblico ministero appone il visto, fatte salve eventuali ulteriori valutazioni e iniziative.

Trattandosi di comunicazione relativa a procedimento civile non si iscrive alcun procedimento nei registri penali.

PARTE SECONDA

L' INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

4.1 Il Contenuto del ricorso

Quando perviene alla Procura della Repubblica una delle comunicazioni sopra riportate o comunque in ogni caso in cui il pubblico ministero abbia notizia dell'esistenza dello stato di insolvenza presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il pubblico ministero provvede a tal fine ad acquisire, di regola, i seguenti atti:

- a) visura camerale storica dell'impresa
 - b) ultimi tre bilanci depositati presso la CCIA per le società di capitali;
 - c) carico erariale presso l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – riscossione, sia con riguardo ai debiti iscritti a ruolo sia con riguardo alla presenza di eventuale accesso alla rateizzazione e alla conseguente regolarità nel pagamento delle rate;
 - d) presenza di procedure esecutive e istanze di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
- Ove necessario il pubblico ministero acquisisce ed allega altresì le risultanze della Centrale dei Rischi bancari (CERI); quando appaia utile assume altresì notizie circa altre circostanze come la chiusura della sede.

Il ricorso riporta le indicazioni precise sull'impresa (denominazione, sede, partita IVA e, ove presente, PEC); illustra le ragioni della propria legittimazione e gli elementi che consentono di affermare lo stato d'insolvenza; indica i presupposti per l'eventuale abbreviazione dei termini nonché per l'eventuale richiesta di misura cautelare a norma dell'art. 54 CCII.

4.2. Modalità di deposito

a) A norma dell'art. 196 quater disp. att. cpc, modificato dal DL n. 13/2023, il deposito dell'atto introduttivo per la liquidazione giudiziale da parte del PM deve essere effettuato con modalità telematiche, come da comunicazione del Ministero della Giustizia DOG del 28.04.23.

b) Il pubblico Ministero redige l'atto introduttivo e lo deposita mediante Consolle PM alla cancelleria del Tribunale; la cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e invia i riferimenti del procedimento civile all'UAC, per consentire la visibilità al PM

Il fascicolo è visibile e consultabile da parte del pubblico ministero ricorrente sull'applicativo Consolle PM.

c) il tribunale concorsuale comunica la data di udienza mediante PCT, con campanello d'allarme, nonché con mail all'indirizzo personale del pubblico ministero e della sua segreteria.

PARTE TERZA

I RAPPORTI FRA GLI ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

5. Sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e relazione del curatore

5.1. Trasmissione della sentenza e adempimenti dell'ufficio di Procura

a) il Tribunale trasmette alla Procura della Repubblica la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, a norma degli artt. 49 c. 4 e 45 CCII, mediante PCT con il flag "visto" e apponendo il campanello d'allarme;

b) L'ufficio affari civili assegna il procedimento al magistrato appartenente al gruppo III economia, secondo i criteri di turnazione stabiliti nel progetto organizzativo; nel caso di pronuncia su ricorso del PM il procedimento è assegnato allo stesso PM procedente;

c) Il magistrato assegnatario stampa la sentenza di apertura della liquidazione e la sottopone al Procuratore per l'iscrizione del procedimento "mod 45" al medesimo pubblico ministero assegnatario.

La segreteria della Procura della Repubblica comunica a mezzo posta elettronica all'indirizzo cancelleria.fallimentare.tribunale.savona@giustizia.it alla Cancelleria fallimentare nonché all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it il Numero RGNR del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare.

Tali dati dovranno essere inseriti in TUTTI i successivi atti indirizzati o trasmessi al pubblico ministero.

d) a seguito dell'assegnazione al pubblico ministero, la cancelleria del tribunale autorizza la visibilità della procedura concorsuale e della relativa procedura preconcorsuale o del procedimento unitario al pubblico ministero titolare del procedimento.

e) La Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria (ovvero della Compagnia GDF territorialmente competente) pone a disposizione della procedura concorsuale i dati immediatamente disponibili, fra cui:

- elenco dei rapporti finanziari estratto dal relativa sezione dell'Anagrafe dei rapporti finanziari (per consentire al curatore l'immediata individuazione delle banche ed degli altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni del rapporto);
- gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili – mastrini e/o partitari - intestate all'impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- l'elenco degli atti registrati (compravendite immobiliari, vendite di beni mobili registrati etc.);
- eventuali altri dati ricavabili da banche dati in dotazione.

A tal fine il curatore del fallimento nominato dal Tribunale, indicando il numero di procedimento e il PM titolare, formula richiesta di tali dati alla Procura della Repubblica all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it.

5.2. Le comunicazioni del curatore nell'immediatezza della sentenza di liquidazione giudiziale.

5.2.1 comunicazione del curatore al pubblico ministero ex art. 130 c. 2

Il curatore segnala **immediatamente** alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 130 c. 2, la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei termini previsti dall'art. 48 c. 2, l'omesso deposito dei bilanci ex art. 198 c. 2, l'omessa o palese inattendibilità delle scritture contabili o e qualsiasi altro concreto elemento informativo dal quale emerga in modo evidente la sottrazione di beni e la possibilità di intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

Trattandosi di segnalazione di notizia di reato la comunicazione deve essere effettuata senza indugio direttamente alla Procura della Repubblica, personalmente presso l'ufficio ricezione denunce ovvero all'indirizzo penale.procura.savona@giustizia.it indicando, ove conosciuto, il pubblico ministero titolare del procedimento e il numero RGNR, con il quale potrà assumere contatti immediati all'indirizzo di posta elettronica personale (nome.cognome@giustizia.it).

5.2.2. relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

A norma dell'**art. 130 c. 7 CCI** la cancelleria del tribunale, senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, trasmette integralmente al pubblico ministero assegnatario del procedimento mediante PCT le relazioni e i rapporti riepilogativi del curatore, apponendo il flag "altro – invio atti al PM" e il campanello dell'urgenza:

- a) l'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause di insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo, di cui all'art. 130 c. 1, che il curatore deposita **entro trenta giorni** dalla dichiarazione di apertura della liquidazione;
- b) la relazione particolareggiata di cui all'art. 130 c 4 e 5, con i relativi allegati, che il curatore deposita **entro sessanta giorni** dalla dichiarazione di apertura della liquidazione;
- c) il rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte a norma dell'art. 130 c. 9 CCI

Ove si tratti di documentazione di dimensioni rilevanti per numero di pagine ed allegati, il curatore può provvedere anche al deposito di copia di cortesia in cartaceo.

5.2.3. Contenuto della relazione

La relazione e i rapporti riepilogativi devono essere redatti dal curatore sulla base delle indicazioni fornite con le linee guida della Procura della Repubblica di Savona emanate con Prot. 724/16 in data 08/07/16 e le linee guida emanate dal Tribunale sez. Fallimenti.

Alla relazione ovvero al suo aggiornamento, è sempre allegata una copia integrale dello stato passivo delle domande tempestive, poi integrata con quello domande tardive.

PARTE QUARTA

L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO NELLE ALTRE PROCEDURE DI ACCESSO AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E I FLUSSI INFORMATIVI CON GLI ORGANI DELLE PROCEDURE

6. Il Pubblico Ministero nel concordato preventivo

6.1 Domanda

Il Tribunale comunica alla Procura della Repubblica la **domanda di accesso** alla procedura con le modalità indicate al **par. 2** del presente documento. Con le stesse modalità comunica al pubblico ministero, a norma dell'art. 45, il **decreto** di concessione ed eventuale proroga dei **termini** di cui all'art. **44 lett. a**.

Il Tribunale comunica tempestivamente la **rinuncia al concordato** apponendo il campanello dell'urgenza.

6.2 Apertura del concordato preventivo

- a) il Tribunale trasmette alla Procura della Repubblica il **decreto di apertura** del concordato preventivo, a norma degli artt. 47 c. 3 e 45 CCII, mediante PCT con il flag "visto PM";
- b) L'ufficio affari civili assegna il procedimento al magistrato appartenente al gruppo III economia, secondo i criteri di turnazione stabiliti nel progetto organizzativo; nel caso di pronuncia su ricorso del PM il procedimento è assegnato allo stesso PM procedente;
- c) Il magistrato assegnatario stampa la comunicazione e, previa visto del Procuratore, dispone l'iscrizione di procedimento "mod 45" a se stesso. La segreteria della Procura della Repubblica comunica a mezzo posta elettronica all'indirizzo cancelleria.fallimentare.tribunale.savona@giustizia.it alla Cancelleria fallimentare nonché all'indirizzo procedureconcorsuali.procura.savona@giustizia.it il Numero RGNR del procedimento e il nominativo del pubblico ministero titolare.

Tali dati dovranno essere inseriti in TUTTI i successivi atti indirizzati o trasmessi al pubblico ministero.

d) a seguito dell'assegnazione al pubblico ministero, la cancelleria del tribunale autorizza la visibilità della procedura al pubblico ministero titolare del procedimento.

6.3 Inammissibilità, revoca, non omologazione del concordato

Il Tribunale trasmette al pubblico ministero mediante PCT apponendo il campanello d'allarme, segnalando l'urgenza e consentendo la visibilità degli atti:

- a) la revoca della concessione dei termini a norma dell'art. 44 c. 2
- b) il **decreto** motivato con cui **dichiara inammissibile** la proposta;
- c) l'**omesso tempestivo deposito** da parte del debitore previsto dall'articolo 44 c. 2 lett. d o il compimento di atti non autorizzati o diretti a frodare le ragioni dei creditori, o comunque il venir meno delle condizioni di apertura del concordato;
- d) il provvedimento con cui **non omologa** il concordato a norma dell'art. 48 c. 6

Il pubblico ministero appone il visto ed assume le iniziative di competenza.

6.4. Le comunicazioni del commissario

6.4.1 comunicazione immediata al pubblico ministero ex art. 92

Il commissario segnala **immediatamente** alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 92 c. 5, i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Trattandosi di segnalazione di notizia di reato la comunicazione deve essere effettuata senza indugio direttamente alla Procura della Repubblica, personalmente presso l'ufficio ricezione denunce ovvero all'indirizzo penale.procura.savona@giustizia.it indicando, ove conosciuto, il pubblico ministero titolare del procedimento e il numero RGNR, con il quale potrà assumere contatti immediati all'indirizzo di posta elettronica personale (nome.cognome@giustizia.it).

6.4.2 relazioni e comunicazioni del commissario;

La cancelleria del Tribunale trasmette al pubblico ministero mediante PCT, apponendo il flag "altro" e il campanello di urgenza:

- a) la **relazione del commissario** prevista dall'art. 105 e le relazioni integrative.
- b) la segnalazione del commissario relativa al compimento di **atti in frode** a norma degli artt. 44 c. 2 e 106;

Ove si tratti di documentazione di dimensioni rilevanti per numero di pagine ed allegati, il curatore può provvedere al deposito, altresì, di copia di cortesia anche in cartaceo.

7. Altri strumenti di regolazione della crisi

Il Tribunale comunica alla Procura della Repubblica la **domanda di accesso** agli accordi di ristrutturazione del debito soggetti all'omologazione e agli altri strumenti di regolazione della crisi di cui al titolo III, capo IV, sezione I (artt. 37 ss) e IV diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti con le modalità indicate al **par. 2** del presente documento.

Con le stesse modalità comunica al pubblico ministero, a norma dell'art. 45, il **decreto** di concessione ed eventuale proroga dei **termini** per la domanda; la revoca del provvedimento di concessione dei termini; la **rinuncia** del debitore; la non omologazione

8. Comunicazioni delle udienze

La cancelleria del tribunale comunica i decreti di fissazione delle udienze tramite PCT nonchè tramite **l'indirizzo mail** peo personale del pubblico ministero titolare del procedimento civile e della sua segreteria

PARTE QUINTA

9. LE DETERMINAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA PATRIMONIALE DELLA MASSA DEI CREDITORI OFFESA DA CONDOTTE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Affinché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibile da un concreto ed apprezzabile soddisfacimento dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità principale delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo un'effetti tutela del bene giuridico offeso di tipo non solo sanzionatorio, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.

Nella stessa prospettiva il pubblico ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. a concrete ed effettive condotte riparatorie del danno da parte degli imputati.

10. LE SEGNALAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA AL TRIBUNALE PROCEDURE CONCURSUALI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI NOMINA E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI CURATORI E DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

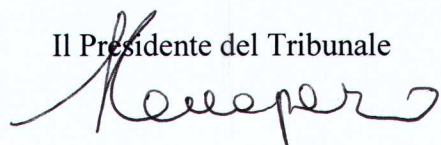
Ai fini di contribuire all'arricchimento del quadro informativo di cui dispone il Tribunale Fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali e per l'esercizio del potere di vigilanza la Procura della Repubblica con cadenza semestrale segnala le relazioni che sono risultate particolarmente complete e quelle che, al contrario, risultano contrassegnate da gravi lacune o da affermazioni non risultate corrette alla luce degli approfondimenti successivi svolti dal pubblico ministero.

La Procura della Repubblica segnala altresì, nei limiti della segretezza degli atti d'indagine, ogni circostanza emersa nel corso dell'attività dell'ufficio che si ritenga possa essere rilevante ai fini delle valutazioni del Tribunale in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali

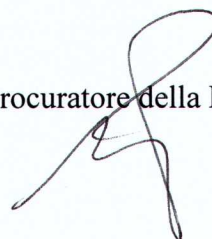
Il presente protocollo entra in vigore dal 15 febbraio 2024 e sostituisce il precedente sottoscritto dalle parti in data 11 giugno 2019. Al protocollo è allegato un modello standard per la segnalazione dello stato di insolvenza

Savona, li 30.01.24

Il Presidente del Tribunale



Il Procuratore della Repubblica





TRIBUNALE DI SAVONA

Alla Procura della Repubblica
GRUPPO III - REATI ECONOMICI
SEDE

OGGETTO: Segnalazione di INSOLVENZA rilevata nel corso di procedimento ai sensi dell'art. 38 c. 2 D.Lvo 14/19

La presente per segnalare, per ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 38 D.Lvo n. 14/19 che nel corso del procedimento R.G. _____/_____, avente ad oggetto _____

lo scrivente ha rilevato lo stato di insolvenza di:

Nome/ragione sociale
Con SEDE in

In particolare:

- È stato richiesto un decreto ingiuntivo (per somma considerevole > di € -----euro se unico ovvero una pluralità di richieste provenienti da diversi creditori) provvisoriamente esecutivo in ragione del pericolo per il creditore di non potere ottenere regolare adempimento;
- È stata iniziata esecuzione mobiliare/immobiliare nei confronti di impresa collettiva/individuale per crediti di importo elevato ovvero per numerosi crediti per prestazioni che appaiono essenziali in rapporto all'attività della società;
- È stata iniziata causa di lavoro (o richiesti decreti ingiuntivi) per il pagamento di stipendi o TFR in assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro;
- Altro (specificare altre ragioni o circostanze che abbiano evidenziato una situazione di insolvenza)

Savona, il

IL GIUDICE